



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/22

Dec. n. 7/22

Il giorno 29 aprile 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da **Emilio RIGAMONTI**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "SCUDERIA FULVIO NORELLI", con tessera n. 22060567 e licenza Fuoristrada n. Y01847, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Gaetano Diego Inno, con studio in *omissis*, indirizzo p.e.c., *omissis*, e presso cui ha eletto domicilio ai fini del presente procedimento, in virtù di procura in atti;

avverso la decisione del C.d.G.D. del 3.4.2022, resa nell'ambito della manifestazione del "Campionato Regionale Enduro" - cod. LOMEN002 - svoltasi presso l'impianto di Misinto (MB).

Il ricorrente Emilio RIGAMONTI ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla manifestazione suddetta, comminatagli sul campo di gara, e, dopo aver esposto la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto nella dedotta occasione, ne ha sostenuto la relativa illegittimità sotto diversi profili, concludendo per l'annullamento della sanzione medesima; in via subordinata, ha chiesto che, in caso di ritenuta illiceità della condotta contestatagli, gli fosse comminata la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 100,00.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente RIGAMONTI è stato escluso dalla manifestazione di Campionato Regionale Enduro" 2° prova - cod. LOMEN 002 - a seguito di decisione del C.d.G.D., ai sensi dell'articolo 35.3, lettera c), del R.M.M., per aver perpetrato un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara e degli altri ufficiali di Gara. Ha, quindi, interposto gravame avverso tale decisione, negando ogni addebito e affidando le proprie doglianze ai motivi espressi nel ricorso.

Innanzitutto, deve essere evidenziato che quanto affermato dal ricorrente in punto di fatto, relativamente alla asserita vicenda riguardante la irregolarità della targa del proprio motociclo, segnalatagli in sede di verifiche tecniche, non rileva in questa sede.

Invero, oggetto del presente procedimento è, sostanzialmente, stabilire se la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione del C.R. Enduro sia stata o meno correttamente irrogata.

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che tutte le argomentazioni che il RIGAMONTI ha addotto *ad colorandam*, non possono trovare ingresso in questa sede, anche perché nemmeno provate.

Tanto premesso e venendo al merito della questione, sulla scorta degli atti ufficiali di gara, va osservato quanto segue.

Il primo motivo di ricorso è basato su un'assunta ingiustizia e arbitrarietà del provvedimento di esclusione, poiché, a dire del ricorrente, adottato in assenza di motivazione e senza aver osservato il disposto dell'art. 42 del "Codice disciplinare" (cfr. pag. 2 del ricorso trasmesso il 6.4.2022, da intendersi quale scioglimento della riserva dei motivi, anticipata il giorno 4 aprile precedente, seppure contenente le medesime conclusioni del primo atto).

Sul punto, evidentemente, sfugge al ricorrente che non esiste alcun "Codice di comportamento" e che l'art. 42 trascritto nel corpo dell'atto citato altro non è che la norma del Regolamento di Giustizia F.M.I. relativa ai "Criteri per la determinazione delle sanzioni", applicabile ai procedimenti disciplinari.

Quanto alla presunta mancata conoscenza delle motivazioni del provvedimento impugnato, pure lamentata dal RIGAMONTI, va rilevato che detto provvedimento risulta completo nella sua stessa formulazione, atteso che nello stesso viene dato atto sia della norma del R.M.M. in virtù del quale il ricorrente è stato escluso dalla manifestazione (art. 35.3, lettera c), che delle ragioni dell'esclusione, oltre che della circostanza per cui, stante la irreperibilità del sanzionato, la relativa comunicazione veniva affissa in bacheca, come da regolamento.

Con la memoria del 21.4.2022, il RIGAMONTI ha, poi, dedotto la propria estraneità ai fatti contestati, prodromici alla irrogazione della sanzione, adducendo di aver pronunciato determinate frasi (di discutibile contenuto, n.d.r.), «*tra sé, senza alcuna valenza offensiva od intimidatoria nei confronti di chicchessia*», negando, altresì, di aver offeso il Direttore di Gara, che, a suo dire, non si era nemmeno qualificato come tale.

La ricostruzione suddetta è, però, inconsistente. Le affermazioni del ricorrente sono, innanzitutto, smentite dalle dichiarazioni contenute nel messaggio e-mail che il medesimo ha inviato alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.I. domenica 3 aprile 2022, alle ore 20:19, in cui, nel dolersi di un presunto (e non provato) risarcimento dei danni subiti, ha espressamente riconosciuto di aver avuto un diverbio con il predetto D.d.G. e ha chiesto alla F.M.I.

di «*prendere provvedimenti*». Inoltre, la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti che hanno condotto alla sua stessa esclusione dalla manifestazione, è stata già acclarata con decisione n. 6/2022 di questo G.S.N. a seguito di segnalazione della Procura Federale per la medesima condotta, e con cui egli è stato considerato colpevole della violazione dell'articolo 1 R.d.G..

Di conseguenza, ogni deduzione del ricorrente a tale riguardo, deve ritenersi assorbita dalla predetta decisione, fermo restando che il ricorrente medesimo è facultato, se ritiene, a intraprendere le iniziative consentitegli dalla legge al fine di tutelare la eventuale lesione dei propri diritti, anche per ciò che riguarda la partecipazione alla manifestazione di «*un pilota che poi è risultato squalificato, con evidenti profili di responsabilità civili e penali qualora il Rigamonti fosse incappato in un normale incidente di gara (...)*». In merito a tale ultima affermazione, per la verità, nonostante il ricorrente lamenti infondatamente l'ingiustizia di essere stato escluso dalla manifestazione solo dopo avervi partecipato (non è previsto un tempo limite per l'irrogazione delle sanzioni), pare di comprendere che i funzionari F.M.I. godano del potere di prevedere l'imponderabile.

Sempre con la memoria difensiva citata, il ricorrente ha, inoltre, affermato che la sanzione dell'esclusione lui irrogata sarebbe da considerarsi erronea, ingiusta e "sproporzionata" rispetto al comportamento a suo dire ingiustamente addebitatogli e che, in conseguenza del fatto che nel relativo provvedimento fosse riportata la locuzione "*comportamento scortese*", doveva, al più, essergli irrogata la sanzione dell'ammenda di 100,00 Euro. Sul punto, va rilevato non solo che tale ultima deduzione è sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, ma, altresì, che l'art. 33 R.M.M. relativo alla graduazione delle sanzioni per i titolari di licenza prevede dei comportamenti tipizzati ai fini dell'applicazione delle sanzioni ivi contenute. Invero, il comma 3 del medesimo articolo - relativo alle "Esclusioni" - prescrive che «*I C.d.G. **devono** pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di Specialità Sportiva, nei casi seguenti: (...)*c) *Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli*

Ufficiali Esecutivi, degli Addetti alle Manifestazioni o di altri concorrenti o piloti o loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all'organizzazione», per cui, acclarata la condotta tipizzata dalla norma (confermata, poi, dalla decisione già citata), il C.d.G. non possiede alcuna discrezionalità ai fini della irrogazione al licenziato della corrispondente sanzione, così come prevista dal R.M.M., atteso, tra l'altro, che detta norma risulta correttamente menzionata nel citato provvedimento di esclusione, con ciò comportando l'applicazione di quanto ivi previsto.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il ricorso.

Depositata il 29 aprile 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Simone Gaetano Diego Inno, quale procuratore e difensore dell'incolpato, giusta procura in atti;
- Rigamonti Emilio;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.